

Motivi e principali argomenti

Ai sensi degli artt. 3, nn. 1 e 2, e dell'Allegato I, A, della direttiva del Consiglio 91/271/CEE, il Regno Unito è tenuto a garantire che reti fognarie siano disposte per tutti gli agglomerati urbani di una densità di popolazione maggiore di 15 000 unità il 31 dicembre 2000, al più tardi, e che tali reti fognarie soddisfino i requisiti previsti all'Allegato I, A, della direttiva. Ai sensi degli artt. 4, nn. 1 e 3, dell'Allegato I, B, di detta direttiva, il Regno Unito è tenuto anche a garantire che le acque reflue urbane che entrano nei sistemi di raccolta siano soggette, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o un trattamento equivalente per tutti gli scarichi da agglomerati di una popolazione di densità di più di 15 000 abitanti entro il 31 dicembre 2000 e che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane soddisfino gli standard che devono essere raggiunti per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane nelle acque riceventi.

Poiché il Regno Unito opera un sistema fognario combinato sia delle acque reflue urbane sia dello scolo dell'acqua piovana nell'area di Londra, tale sistema deve essere concepito in modo tale da garantire che le acque raccolte siano trattate e condotte ai fini del trattamento in conformità ai requisiti esposti nella direttiva. Il Regno Unito non ha garantito che le reti fognarie siano concepite e costruite in modo tale da raccogliere tutta l'acqua reflua urbana generata dagli agglomerati che esse servono e ai quali sono collegate ai fini del trattamento. La capacità della rete fognaria deve essere idonea a tenere in conto le condizioni climatiche naturali e le variazioni stagionali. Il Regno Unito ha violato i requisiti previsti dalla direttiva non predisponendo reti fognarie adeguate e strutture per il trattamento a Londra e nell'area di Whitburn, nonché consentendo che eccessive quantità di acque reflue non trattate fluissero nell'ambiente.

⁽¹⁾ GU L 135, pag. 40.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 21 giugno 2010 — Administración General del Estado/Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE)

(Causa C-303/10)

(2010/C 246/37)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Administración General del Estado

Convenuta: Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE)

Questioni pregiudiziali

Se l'espressione «nel settore dei trasporti ferroviari di passeggeri e di merci», impiegata all'art. 8, n. 2, lett. c), della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE ⁽¹⁾, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, per definire l'esenzione che gli Stati membri possono disporre in tale ambito, debba essere interpretata in senso restrittivo, attenendosi al suo tenore letterale, o si imponga invece un'interpretazione ampia che estenda l'esenzione al carburante impiegato per i mezzi che circolano su binari ai fini della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria

⁽¹⁾ GU L 316, pag. 12

Ricorso proposto il 22 giugno 2010 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-304/10)

(2010/C 246/38)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Wilderspin e D. Milanowska, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie all'applicazione della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/82/CE, concernente l'obbligo di comunicare i dati relativi alle persone trasportate ⁽¹⁾, e comunque non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombenti in forza dell'art. 7 della summenzionata direttiva;

— condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2004/82 è scaduto il 5 settembre 2006.

(¹) GU L 261, pag. 24

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da The Appointed Person by the Lord Chancellor (Regno Unito) il 28 giugno 2010 — The Chartered Institute of Patent Attorneys/Registrar of Trade Marks

(Causa C-307/10)

(2010/C 246/39)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

The Appointed Person by the Lord Chancellor

Parti

Ricorrente: The Chartered Institute of Patent Attorneys

Convenuta: Registrar of Trade Marks

Questioni pregiudiziali

Se, nell'ambito della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008, 2008/95/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 2008, L 299, pag. 25):

- 1) sia necessario che i diversi prodotti o servizi cui si riferisce una domanda di marchio siano identificati con chiarezza e precisione e, in tal caso, con quale particolare grado di chiarezza e precisione.
- 2) sia ammissibile utilizzare i termini generali dei titoli delle classi della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi istituita ai sensi dell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 (nella sua versione riveduta e modificata periodicamente), al fine di identificare i diversi prodotti o servizi cui si riferisce una domanda di marchio.
- 3) sia necessario o ammissibile che tale utilizzo dei termini generali dei titoli delle classi di detta classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi sia interpretato in conformità della comunicazione del presidente dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 16 giugno 2003, n. 4/03 (GU UAMI 2003, pag. 1647).

Impugnazione proposta il 29 giugno 2010 dall'Union Investment Privatfonds GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 27 aprile 2010, causa T-392/06, Union Investment Privatfonds GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli); altra parte nel procedimento: Unicre-Cartaõ International De Crédito SA

(Causa C-308/10 P)

(2010/C 246/40)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Union Investment Privatfonds GmbH (rappresentante: avv. J. Zindel)

Altre parti nel procedimento:

— Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

— Unicre-Cartaõ International De Crédito SA

Conclusioni della ricorrente

— annullare la sentenza del Tribunale 27 aprile 2010, causa T-392/06;

— annullare la decisione della commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 10 ottobre 2006 (procedimento R 442/2004-2) e accogliere l'opposizione della ricorrente alla registrazione del marchio comunitario n. 1 871 896 «unibanco».

Motivi e principali argomenti

Nel ricorso si allega l'applicazione erronea dell'art. 74, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94. Il Tribunale avrebbe erroneamente considerato che la ricorrente aveva presentato tardivamente le prove dell'uso dei marchi controversi. Inoltre, la valutazione discrezionale che la commissione di ricorso deve necessariamente compiere ai sensi dell'art. art. 74 del regolamento (CE) n. 40/94 non soddisferebbe i criteri stabiliti dalla Corte di giustizia nella sentenza 13 marzo 2007, causa C-29/05 P, UAMI/Kaul.